

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ALLEGATO all'atto
Reg. II 16/12/2020
N° 4173
Series 3
FRIULI VENEZIA GIULIA
Giulia Organizzazione
Giulia Organizzazione

S T A T U T O
della "COMUNITA' DI SANT'EGIDIO FVG ODV"
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1) E' costituita in Trieste una Associazione di volontariato non riconosciuta denominata: "COMUNITA' DI SANT'EGIDIO FRIULI VENEZIA GIULIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o più brevemente "COMUNITA' DI SANT'EGIDIO FVG ODV" da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Trieste, via di Romagna numero 22.

Potranno essere istituite ovunque con delibera dell'Organo di amministrazione, sia sull'intero territorio regionale come pure nazionale ed all'estero, sedi e/o sezioni periferiche, di rappresentanza e/o operative.

ART.2) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

ART.3) L'Associazione ha per scopo la promozione della giustizia e della sicurezza sociale, della pace, dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il conseguimento di questi scopi ed il perseguimento di tali finalità avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

ART.4) L'Associazione opera sia in ambito regionale sia in campo nazionale ed internazionale attraverso attività ed iniziative svolte prevalentemente da volontari, anche eventualmente partecipando e/o sviluppando e/o materialmente implementando quelle promosse dalle associazioni Comunità di Sant'Egidio (con C.F. 96094790589) e/o Comunità di S. Egidio ACAP (con c.f. 80191770587 e P. IVA 02132561008) nonché dalla FONDAZIONE D.R.E.AM. - COMUNITA' DI SANT'EGIDIO - O.N.L.U.S. (con c.f. e P. IVA 08968171002), tutte con sede in Roma alla Piazza di Sant'Egidio 3/a, 00153 - Roma).

ART.5) L'Associazione raggiunge i suoi fini e persegue i suoi scopi attraverso attività ed iniziative prevalentemente in favore di terzi, nei seguenti campi: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nelle seguenti attività riconducibili alle attività di interesse generale di cui al D. Lgs 117/2017 articolo 5 comma 1, lettera a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"; lettera b) "interventi e prestazioni sanitarie"; lettera c) "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni"; lettera d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"; lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"; lettera l) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa"; lettera n) "cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni"; lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi"; lettera r) "accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti"; lettera u) "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

sp

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo"; lettera v) "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata"; lettera w) "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244":

- a) promuovendo forme di partecipazione attiva di tutta la popolazione;
- b) collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private e privati;
- c) organizzando e promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, congressi, dibattiti, conferenze, mostre, proiezioni ed altre forme di divulgazione che potranno sia essere rivolte alla popolazione che riservate agli associati;
- d) organizzando e gestendo servizi specifici, quali centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro, di ascolto delle esigenze della popolazione; strutture residenziali sociali e sanitarie; centri di riabilitazione; comunità - alloggio; case-famiglia e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare minori, handicappati, anziani, cittadini senza fissa dimora, profughi, immigrati, nomadi;
- e) realizzando e diffondendo pubblicazioni, periodici e audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, per favorire l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l'attività sociale e sulle iniziative dell'Associazione e per promuovere la crescita culturale ed umana della popolazione;
- f) gestendo archivi, biblioteche, emeroteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, libri, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse a consultarli;
- g) fornendo collaborazione saltuaria o continua ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'Associazione;
- h) promuovendo attività di educazione, prevenzione, assistenza e trattamento in campo sanitario ai fini di tutela della salute, con particolare ma non esclusiva attenzione alla pandemia ed ai malati da HIV/AIDS, nonché organizzando servizi per la lotta alla tossicodipendenza, all'alcoolismo, alla diffusione delle dipendenze;
- i) promuovendo l'inserimento sociale, culturale, scolastico degli stranieri, degli immigrati, dei profughi, anche attraverso l'assistenza sociale e sanitaria, l'accoglienza residenziale, la formazione linguistica e culturale, fornendo aiuto e consulenza per lo svolgimento delle pratiche necessarie all'espatrio, promuovendo l'integrazione nei paesi di definitivo accoglimento e sostenendo le loro condizioni di vita nei paesi di transito;
- l) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali, culturali, scolastici e sanitari a favore dei nomadi e per la difesa dei loro diritti;
- m) realizzando la tutela dei diritti delle persone anziane, promuovendo servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto contro ogni forma di istituzionalizzazione, violenza e abuso;
- n) promuovendo, gestendo ed organizzando attività di prevenzione e servizi sociali, sanitari, culturali, educativi, scolastici e ricreativi per i bambini e gli adolescenti in stato di necessità o abbandono, compresa la gestione di strutture residenziali sociali e sanitarie e di centri per la difesa dei loro diritti;
- o) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali e sanitari, centri diurni, comunità residenziali per anziani, handicappati, malati, persone in stato di bisogno;
- p) avviando forme di cooperazione internazionale con governi ed associazioni non governative, in particolare dei paesi in via di sviluppo, per promuovere lo scambio internazionale specialmente nei settori di maggiore interesse dell'Associazione, sia attraverso forme stabili di cooperazione sociale, sanitaria, educativa e culturale, che attraverso la promozione di progetti di emergenza.

Tutte le finalità indicate nei superiori punti del corrente articolo al presente statuto potranno anche essere raggiunte mediante l'invio di operatori in loco, per la realizzazione di piani di sviluppo, di informazione, di educazione e di formazione di operatori locali.

q) sostenendo la condizione dell'infanzia particolarmente in quei Paesi in cui essa è minacciata dalla povertà, dallo sfruttamento o dai conflitti, con il promuovere ogni forma di sostegno, anche a distanza, allo sviluppo pieno della personalità dei minori e con il favorire l'attuazione piena del diritto dei bambini ad avere una famiglia, attraverso forme di adozione internazionale;

r) prevenendo il disagio giovanile in tutte le sue forme ed impegnandosi nel contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti sia in via preventiva che riabilitativa, promuovendo forme e luoghi di aggregazione e di solidarietà sociale, nonché attività dirette a sviluppare la creatività, l'autonomia, la capacità culturale, artistica, imprenditoriale e di cooperazione dei giovani, anche in partenariato con altri enti ed attori sociali;

s) promuovendo azioni di pari opportunità tra uomini e donne e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;

t) promuovendo ogni altra attività o iniziativa utile al conseguimento dello scopo sociale come pure tutte quelle altre attività e/o iniziative a ciascuna delle precedentemente elencate connesse e/o presupposte e/o conseguenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie o strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

GLI ASSOCIATI - I VOLONTARI

ART.6) Possono essere associati persone o enti di qualsiasi nazionalità che, possedendo i necessari requisiti morali, contribuiscano attivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e ne accettino lo statuto. Gli enti partecipano all'assemblea per il tramite del loro rappresentante o delegato. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Hanno altresì diritto di prendere visione del Libro dell'Associazione, con presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione o con presa di visione per via telematica.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro e sono tenuti a versare una quota associativa annuale la cui entità viene annualmente decisa dall'assemblea degli associati.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

ART.7) L'ammissione alla qualità di associato avviene con decisione dell'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato e previo accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'attitudine a contribuire agli scopi sociali ai sensi dell'articolo 6. L'ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Il rigetto motivato viene comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci

g ff

l'Assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della propria successiva convocazione. Oltre ai casi previsti dalla Legge, la qualità di associato si perde qualora vengano a mancare i requisiti suddetti, qualora cessi ingiustificatamente ogni forma di collaborazione al conseguimento degli scopi dell'Associazione ovvero per la mancata partecipazione alle assemblee ed agli altri organi sociali, senza adeguata giustificazione, per oltre due anni. La perdita della qualità di associato viene disposta dall'Assemblea degli associati con proprio provvedimento motivato, su proposta dell'Organo di amministrazione, cui segua comunicazione all'interessato e termine per presentare osservazioni.

E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi o delle quote associative versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.8) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari per i rami assicurativi obbligatoriamente previsti dalla legge.

ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

ART.9) Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per lo svolgimento delle proprie attività, oltre ai contributi degli associati, l'Associazione potrà avvalersi di sovvenzioni private e pubbliche, nonché di elargizioni, offerte, lasciti, donazioni o altre erogazioni liberali.

ART.10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A) dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- B) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, se in quanto si realizzino;
- C) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, liberalità, contribuzioni in suo favore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A) dai contributi e dalle quote sociali degli associati;
- B) da ogni forma di sovvenzione, elargizione, offerta, liberalità o contributo;
- C) da qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare l'attività.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea

provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.11) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.12) Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea degli associati;
- B) L'Organo di amministrazione;
- C) Il Presidente dell'Associazione;
- D) L'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, se nominati.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.13) Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea degli associati e possono essere eletti alle cariche sociali tutti gli associati in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

ART.14) L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e di controllo se necessario- e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sull'esclusione degli associati;
- 5) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto ex articolo 21, comma 2 del Codice civile;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento ex articolo 21 comma 3 del Codice civile la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.15) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale e in via telematica.

La convocazione viene effettuata via mail con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo e contiene l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

La presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti.

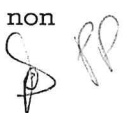
ART.16) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi o l'Organo di amministrazione lo ritengano opportuno o allorché almeno un decimo di coloro che hanno diritto a far parte dell'Assemblea ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15.

Anche per l'assemblea straordinaria la presenza di coloro che fanno parte dell'assemblea sana qualsiasi vizio di comunicazione della stessa nei loro confronti.

ART.17) L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà degli associati ed in caso di totale dispari la metà più uno. Qualora non sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione; in tal caso l'Assemblea ordinaria sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Resta ferma per i casi ivi previsti, la maggioranza prevista dall'art.21 comma 3 codice civile. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà degli associati ed in caso di totale dispari la metà più uno. Qualora non



sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione; in tal caso l'Assemblea straordinaria sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Resta ferma per i casi ivi previsti, la maggioranza prevista dall'art.21 comma 3 codice civile. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.18) Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta - da conservarsi negli atti dell'Associazione allegata al processo verbale della singola assemblea - da altro associato che non ricopra cariche sociali. Ciascun associato non potrà ricevere più di 2 deleghe.

ART.19) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di dirigerne lo svolgimento. L'Assemblea nomina un segretario, ed ove lo ritenga opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Se la legge lo richiede o se il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART.20) L'Organo di amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati fra gli associati, per la durata di 3 anni e rieleggibili. Per la prima volta la nomina dei membri e del Presidente è effettuata nell'atto costitutivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente è membro di diritto dell'Organo di amministrazione e si computa tra i medesimi.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- 4) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) deliberare l'ammissione degli associati;
- 6) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati, tranne l'esclusione degli stessi, riservata all'Assemblea;
- 7) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 8) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART.21) L'Organo di amministrazione si riunisce, nella sede sociale od altrove o in via telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano almeno due membri dell'Organo di amministrazione.

J PP

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.22) La convocazione dell'Organo di amministrazione viene portata a conoscenza dei membri via mail con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione. La presenza degli aventi diritto sana qualsiasi vizio della convocazione nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dall'amministratore più anziano in età dei presenti. L'Organo di amministrazione nomina altresì un segretario. Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione stessa.

ART.23) All'Organo di amministrazione è affidata la direzione e l'amministrazione di tutti gli affari dell'Associazione. Ad esso vengono perciò conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Pertanto ad esso vengono attribuiti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; così esso potrà, e l'elencazione che segue è a carattere esemplificativo e non tassativo: accettare donazioni e liberalità, acquistare, alienare, prendere e concedere in locazione mobili ed immobili, compiere ogni azione di banca, chiedere ed utilizzare finanziamenti, incassare contributi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, concludere contratti di lavoro.

L'Organo di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi di massima indicati dall'Assemblea, l'Organo di amministrazione delibera inoltre sulle seguenti materie:

- a) impostazione ed approvazione dei programmi culturali, educativi, assistenziali, economici ed organizzativi dell'Associazione;
 - b) istituzioni di eventuali sedi periferiche ovvero sedi di rappresentanza, anche operative, sia in ambito regionale come pure in Italia ed all'estero e dei loro eventuali preposti e/ o rappresentanti e relativi poteri - contenuto e limiti - di firma e rappresentanza;
 - c) formulazione dei regolamenti da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
 - d) partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna, quali ad esempio, le diverse forme di collaborazione con organismi culturali ed assistenziali ed enti vari;
 - e) redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea
 - f) ogni altra materia che non sia di competenza dell'Assemblea degli associati.
- Provvede inoltre alla compilazione e conservazione del Libro degli associati e degli altri libri dell'Associazione.

ART.24) L'Organo di amministrazione presenta annualmente all'Assemblea degli associati il resoconto morale ed amministrativo della propria gestione.

IL PRESIDENTE

ART.25) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. A lui spetta la rappresentanza ufficiale ed onoraria dell'Associazione. In mancanza o assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito dall'amministratore più anziano o da altro amministratore da lui delegato.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ART.26) Il Presidente:

- A) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e dell'Organo di amministrazione;
- B) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché le riunioni dell'Organo di amministrazione;
- C) in genere presiede lo svolgimento delle attività dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e dispone i provvedimenti d'urgenza, salvo la ratifica dell'Organo di amministrazione;

\$ PP

D) dirige e coordina normalmente e straordinariamente tutti i programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi, i programmi di massima e le determinazioni approvate dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione;
E) a lui spetta l'organizzazione dei vari uffici e segreterie ed in generale dell'organizzazione interna dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.27) La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria, come pure avanti qualsiasi autorità amministrativa spettano al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente può delegare con atto scritto un altro associato per il singolo atto o per la singola rappresentanza.

L'ORGANO DI CONTROLLO - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART.28) Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017, o qualora sia deliberato dall'Organo di amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, o qualora sia deliberato dall'Organo di amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

ART. 29) L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'Associazione tiene un registro delle persone che prestano attività di volontariato per la stessa, ai fini delle assicurazioni obbligatorie ai sensi di legge.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.30) L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento, oltre che nei casi previsti dal codice civile, può essere disposto dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21, comma 3, del codice civile.

ART.31) Per quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme del libro I, titolo II, del Codice Civile e del Decreto legislativo 117/2017

Roberto Prini
Giulio Beletti

3 4173 16/12/2020

0,00 **TIP20L004173000UC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIP